Shy

Accordo Sindacale Nazionale in materia di incentivazione all'esodo dei dirigenti prossimi alla maturazione dei requisiti per il pensionamento

(ai sensi dell'art. 4, commi da 1 a 7 ter, della legge n. 92/2012, come modificato dall'art. 34, comma 54, lett. b), della legge n. 221/2012)

Il giorno 7 giugno 2013

tra l'ANIA e la FIDIA

Premesso che

- la legge n.92 /2012, di riforma del mercato del lavoro, al comma 1 dell'art.4, ha previsto che "nei casi di eccedenza di personale, accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di quindici dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono prevedere che, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori più anziani, il datore di lavoro si impegni a corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, ed a corrispondere all'INPS la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento";
- la suddetta norma riguarda i lavoratori che raggiungeranno i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- la legge 17 dicembre 2012, n.221, contenente "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", all'art. 34, comma 54, lett. b), ampliando il campo di applicazione della normativa di cui al primo alinea, ha previsto che "la stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure(Omissis)...., ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente, conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria".

Tutto ciò premesso

Le Parti convengono sull'opportunità di favorire l'utilizzo di strumenti aventi lo scopo di attenuare le conseguenze di eventuali licenziamenti dovuti a processi di riduzione di personale dirigente, ricorrendo a misure sociali di accompagnamento al pensionamento, così come individuate dalla legge.

Convengono, altresì, sull'opportunità che ciò avvenga al termine di un percorso finalizzato ad informare i rappresentanti sindacali della categoria dei dirigenti, dell'intenzione dell'azienda interessata di avvalersi della procedura prevista dalla

33 UP

Ogn

the the te

- Verr

RNS

legge per "l'accompagnamento alla pensione" dei dirigenti prossimi alla maturazione dei relativi requisiti.

Tale informativa si dovrà concludere con un accordo che, nel far riferimento alla presente intesa, sarà firmato dall'Impresa interessata e dalla "associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria". Il suddetto accordo in sede aziendale diventerà efficace a seguito di presentazione, da parte del datore di lavoro, di apposita domanda all'INPS (accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti) nonché a seguito di conferma, da parte dello stesso Istituto, della presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge.

Previa adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro da parte dei dirigenti individuati in sede aziendale e che siano in possesso dei requisiti di cui in premessa, gli stessi dovranno al riguardo sottoscrivere con la società una conciliazione in sede sindacale ex art. 40 del CCNL di settore, nella quale si da atto che non spetta il periodo di preavviso, né la relativa indennità sostitutiva, e si rinuncia ad ogni diritto comunque connesso, direttamente e/o indirettamente, al rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione ferma restando la copertura assicurativa sanitaria prevista dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, nonché quanto previsto dalle norme di legge e contrattuali sulle altre competenze di fine rapporto. Al termine della presente procedura, il datore di lavoro sarà tenuto a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa.

ANA LANGE John Joseph J